

possono essere anche non liberi docenti non si può applicare l'aspettativa, come ai professori ufficiali.

Chiedo quindi che la disposizione dell'articolo si riferisca solo ai professori ufficiali in quanto sono ordinari o straordinari, e che ci si limiti soltanto a questi, escludendo gli incaricati i quali cessano dall'aver questa qualifica col cessare delle funzioni assunte provvisoriamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di voler dire il suo avviso tenendo però presente anche l'articolo 92-ter.

Per mettere la questione nei veri termini, secondo la proposta Persico dovrebbero essere esonerati dall'obbligo del collocamento in aspettativa, per effetto di questa legge, i professori ordinari e straordinari non solo, ma anche gli incaricati.

La prego dunque, onorevole relatore, di voler dare il suo avviso, tenendo presente, ripeto, anche l'articolo 92-ter.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Se mi dovessi appellare alla parola nuda del regolamento universitario dovrei ritenere che quando si dice professori ufficiali delle Regie università, vi si debbano intendere inclusi anche gli incaricati. Infatti il regolamento generale universitario del 9 agosto 1910 dispone all'articolo 17: «L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari straordinari o incaricati». Ed allora si è detto: Volendo voi escludere e portare alla eleggibilità piena una categoria, perchè volete eliminare gli incaricati, che pur sono insegnanti ufficiali? Ecco la ragione dell'emendamento da noi accettato.

CIRINCIONE. Non possono avere aspettativa gli insegnanti incaricati.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non possiamo a quest'ora fare diversamente. Dovremmo forse invocare a quest'ora i lumi del ministro guardasigilli o del ministro dell'istruzione pubblica? Noi ci siamo attenuti al testo del regolamento universitario, il quale specifica che i professori delle tre categorie sono insegnanti ufficiali. Ed ecco alla dizione della vecchia legge abbiamo sostituito la formula unica contenuta nella parola «ufficiali».

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato...

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Io mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Dunque il relatore accetta l'emendamento dell'onorevole Persico.

Mi perviene un altro emendamento dell'onorevole Buttafochi, il quale propone che alla lettera b) siano eliminati i consiglieri di Corte d'appello.

BUTTAFOCHI. No. I consiglieri di Stato.

PRESIDENTE. Sarà rimasto nella penna!

BUTTAFOCHI. No, Onorevole Presidente, col mio emendamento si dice che il presidente di sezione del Consiglio di Stato rimane; invece si toglie: la parola «consiglieri». Insomma sono soltanto i consiglieri di Stato che non avrebbero facoltà di aspettativa!

PRESIDENTE. Quindi resterebbero soltanto il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale, ecc. ecc.?

GIOLITTI, presidente della Commissione. Mi permetto di osservare che i consiglieri di Stato sono sempre stati ammessi alla Camera dei deputati; e se accettassimo questa proposta, potrebbero venire i consiglieri di Corte di appello, che sono di grado molto inferiore, e sarebbero esclusi i consiglieri di Stato! Nè si creda che il consigliere di Corte d'appello sia inamovibile, come il consigliere di Stato.

Il Consiglio di Stato ha delle garanzie molto solide, molto serie, e sarebbe una mancanza di riguardo al corpo più alto dello Stato, nell'ambiente amministrativo, il volerne escludere i membri, mentre sono sempre perpetuamente stati ammessi alla Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, insiste nel suo emendamento?

BUTTAFOCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti sull'articolo 92-bis, che è dunque così formulato:

«Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro della Real Casa, il primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare e di aeronautica;